

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1180 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Gianluca FREZZA, e della società SSD PAVIA CALCIO 1911, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca FREZZA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S.D. Pavia Calcio 1911 A R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della gara S.S.D. Pavia Calcio 1911 A R.L. - S.S.D. Riozzese A R.L., disputata il 22.3.2026 e valevole per il girone F del Campionato Under 15 Regionali Femminile, per l'intera durata dell'incontro, apostrofato l'arbitro proferendo nei suoi confronti espressione offensiva ed asserendo che non capisse niente di calcio alla presenza delle giovani calciatrici di entrambe le squadre e dei genitori di queste ultime seduti in tribuna;

SSD PAVIA CALCIO 1911, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianluca Frezza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianluca FREZZA,
 - Società SSD PAVIA CALCIO 1911, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Nucera;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca FREZZA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD PAVIA CALCIO 1911;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò